



TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

S. 6257/08

Il Giudice del Lavoro, dr. Luigi Di Paola, nella causa n° 304607/2007
vertente tra:

DITTA MARTINAZZI RENZO, in persona del suo titolare
elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell'avv.
Gianluigi Malandrino, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

RICORRENTE-OPPONENTE

CONTRO

FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rapp.te p.t. dott. Carlo Bravi
rappresentata e difesa dall'avv. Piero Mancasi e dall'avv. Antonella Persico ed
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Corso di Francia n. 178,
giusta delega in calce alla memoria

RESISTENTE-OPPOSTA

Il giorno 7 aprile 2008 ha emesso il seguente dispositivo:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese.

Roma, 7.4.2008

Il Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.11.2007 la ditta Martinazzi Renzo, in persona del suo titolare sig. Renzo Martinazzi proponeva opposizione avverso il decreto (n. 4912/2007, emesso il 3.9.2007) con il quale era stato alla stessa ingiunto, si istanza della Fondazione Enasarco, il pagamento di € 13.719,25 a titolo di contributi e sanzioni relativi al rapporto di sub agenzia intercorso nel periodo 1998-2002 con alcuni soggetti; esponeva l'opponente che i sub-agenti di assicurazione non sono – e non sono mai stati - assoggettabili alla contribuzione Enasarco.

Tanto premesso chiedeva che questo Giudice volesse annullare, dichiarando invalido e privo di ogni effetto, il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio parte resistente contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

La causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente contestuale sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sostiene in sostanza l'Enasarco che "sul piano della specifica disciplina giuridica il contratto di sub agenzia di assicurazione attinge la sua regolamentazione dalle norme dettate in materia di contratto di agenzia commerciale" nonché che "tale contratto (i.e.: di subagenzia) non è soggetto all'efficacia degli accordi economici collettivi del settore assicurativo, considerato che questi escludono espressamente dal loro ambito di efficacia i sub agenti"; onde la conseguenza che "per tali rapporti (quelli di sub agenzia), debba trovare la piena applicabilità la tutela previdenziale prevista dalla L. 12 del 2/2/73, dal D.L. 16/6/97 e dal D.L. 24/9/98 (Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco)".

Senonché, se si rimane sul terreno della valenza assiomatica dell'assunto – contenuto nelle note autorizzate di parte opposta – secondo cui "ai soli agenti (iscritti al relativo Albo) non sono dovuti gli obblighi di previdenza integrativa, mentre la norma lascia un vuoto legislativo per i subagenti, figure distinte dai primi", non si appalesa fuor di luogo la replica che l'art. 1753 c.c., rendendo applicabile le disposizioni in materia di agenzia, in quanto non derogate, anche agli "agenti di assicurazione", lascia fuori sì dal suo ambito operativo i sub-agenti, ma con conseguente impossibilità di recuperare, nei loro confronti, la disciplina generale di cui agli artt. 1742 ss., poiché essa è riservata solo agli agenti (e neppure subagenti) commerciali, mentre il settore assicurativo è contemplato solo nell'art. 1753 c.c.; sicchè al contratto di subagenzia assicurativa, caratterizzato da atipicità, dovrebbe applicarsi la disciplina richiamata dall'art. 1323 c.c..

Al risultato della non operatività diretta della normativa generale prevista in tema di contratto di agenzia ai subagenti assicurativi si giunge anche percorrendo la via, suggerita nell'opposizione, dell'applicabilità della disciplina tipica del contratto a quello "derivato", onde l'assoggettabilità dei subagenti assicurativi alla sola disciplina riservata agli agenti assicurativi (e non di commercio). Conseguendone, in ogni caso, il cedimento dell'impalcatura eretta da Enasarco a sostegno delle proprie rivendicazioni.

A stemperare la tensione indotta dagli opposti convincimenti è intervenuto il legislatore, che ha posto freno alla tesi dell'Enasarco; se in chiave di interpretazione autentica o meno oggi non conta, giacché anche formulazioni normative di taglio letteralmente innovativo hanno finalità di indirizzare correttamente il vaglio dell'interprete verso la situazione passata, senza che possa accedersi alla non dimostrata tesi della soluzione di continuità determinata dall'intervento normativo.

Va quindi revocato il decreto ingiuntivo e compensate le spese in ragione della non uniformità di vedute sulla questione.

P.Q.M.

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese.

Roma, 7.4.2008



IL CANCELLIERE CI
Antoniana Katia Biondi
A. K. Biondi

Il Giudice
[Signature]

Depositato in Cancelleria

Roma, li 7 APR. 2008

IL CANCELLIERE CI
Antoniana Katia Biondi
A. K. Biondi

E' copia conforme all'originale
Roma, li 7 APR. 2008



IL CANCELLIERE

[Signature]